

Linda Zucca
Matricola : 2/67/00134

Corso di studi : Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione blended
Corso di : Diritto tributario 2°anno

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Premessa:

Il contribuente è obbligato (pena sanzione amministrativa e/o penale) a presentare annualmente all'amministrazione finanziaria denunce e dichiarazioni dei propri redditi , partecipando così all'attuazione del prelievo fiscale , senza delle quali il sistema entrerebbe in crisi e resterebbe paralizzato.

La dichiarazione dei redditi è dunque un istituto, un documento contabile, utilizzato dai contribuenti per comunicare al fisco le proprie entrate, e allo stesso tempo per eseguire i versamenti delle imposte su tali redditi.

Ai sensi del d.p.r. 322/1998 all'art.1 , le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per rendere immediatamente utilizzabili i dati delle dichiarazioni all'amministrazione fiscale, esse vanno trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti passivi o tramite banche, uffici postali o incaricati (professionisti, caf, ecc) abilitati dall'Agenzia delle entrate , secondo gli art.2 e 3 del d.p.r. 322/1998. Il contribuente deve conservarne, fino allo scadere dei termini per l'accertamento, la copia cartacea sottoscritta, a pena di nullità.

La legge fissa un termine entro il quale la dichiarazione deve essere presentata, di regola collegato al periodo di imposta (le società soggette all'I.R.E.S. hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio; gli altri contribuenti devono presentare la dichiarazione entro sei mesi dal periodo d'imposta). La dichiarazione resa oltre il termine finale va considerata tardiva.

Ai sensi dell'art. 42 d.p.r. 600, l'atto deve essere sottoscritto a pena di nullità , dal capo dell'ufficio o da altro impiegato da lui delegato , la mancanza di sottoscrizione comporta inesistenza dell'atto stesso.

CARATTERI DELLA DICHIARAZIONE:

- Accertamento, in quanto esaurisce da sola il compito di "vigilanza" senza essere seguita da altri atti
- Ruolo probatorio, nei casi in cui la dichiarazione sia sottoposta ad un eventuale controllo , l'amministrazione può giungere ad una determinazione diversa della base imponibile solo a prova dell'incompletezza , dell'infedeltà o dell'inesattezza dei fatti dichiarati

- Strumento per effettuare scelte relative alla determinazione della base imponibile, condiziona l'an e il quantum dell'imponibile
- Atto di liquidazione dell'imposta, indica la quantificazione dell'imposta, la liquidazione dell'obbligazione tributaria, le ritenute subite nel periodo preso in considerazione, i crediti d'imposta, gli acconti versati. Tutti elementi che andranno a ridimensionare l'importo dell'imposta dovuta o a quantificare un diritto di rimborso del dichiarante
- Titolo giustificativo del versamento effettuato
- Titolo per l'iscrizione a ruolo, in caso di omesso pagamento
- Istanza di rimborso, in caso di eccedenza a credito del dichiarante
- Recettività, non assume rilevanza esterna se non al momento in cui si realizza l'evento della ricezione da parte dell'amministrazione finanziaria

FORMALITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione si considera:

- Omessa, se non presentata o presentata con un ritardo superiore ai novanta giorni; essa costituisce titolo per la riscossione delle imposte ivi indicate ma non assume alcun valore giuridico e legittima l'accertamento d'ufficio circa la definizione dell'obbligazione tributaria.
- Infedele, invece, nonostante sia regolarmente presentata, espone componenti positivi e negativi di reddito diversi da quelli contabilizzati o realmente conseguiti, al fine di ottenere un indebito risparmio d'imposta.
- Tardiva, è da considerarsi valida (se presentata entro i novanta giorni) salvo l'irrogazione della sanzione pecuniaria dovuta per il ritardo. Il contribuente, rilevato l'errore in cui sia eventualmente incorso, può decidere di sanarlo prima che intervenga l'Ufficio.

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito di imposta (art. 1 d.p.r. 600), tale norma subisce notevoli deroghe.

La dichiarazione dei redditi va presentata da coloro che hanno prodotto dei redditi, anche se non devono pagare dei tributi (il che è perfettamente possibile quando dal calcolo dell'imposta un contribuente va in pareggio o a credito grazie alla presenza, ad esempio, di oneri deducibili o di crediti degli anni precedenti).

Tuttavia, ci sono dei soggetti che devono presentare la dichiarazione dei redditi anche se non hanno prodotto dei redditi: è il caso dei soggetti tenuti alle scritture contabili. Per contro, ci sono dei casi in cui un soggetto, pur avendo prodotto dei redditi, non è obbligato a presentare la dichiarazione, è il caso del soggetto che ha percepito solo redditi esenti. I contribuenti che hanno solo redditi da lavoro dipendente (e la prima casa) hanno degli obblighi fiscali semplificati, con la possibilità di utilizzare il cosiddetto modello semplificato.

NATURA GIURIDICA DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi in quanto atto dovuto, non può essere considerato un atto negoziale, mancando il requisito della manifestazione di volontà. È possibile affermare che la natura negoziale di un atto come la dichiarazione è esclusa dal carattere obbligatorio di esso, in sintonia con il pensiero della Dottrina dominante,

la dichiarazione è un atto che attiene alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta dovuta, essa serve proprio ed esclusivamente a questo: a portare a conoscenza dell'amministrazione i fatti ai quali la legge ricollega il debito d'imposta ed a tradurre in somma liquida la base imponibile, attraverso una valutazione analitica o sintetica degli elementi che la compongono, per cui viene considerato un atto di scienza.

CONTENUTO

La dichiarazione dei redditi contiene tutti gli elementi attivi e passivi che concorrono a determinare il reddito complessivo del contribuente, si sommano tra loro tutte le voci, e si ottiene il reddito lordo. Dal reddito lordo, nella dichiarazione, si sottrae l'insieme degli oneri deducibili, cioè quelle spese, che riguardano la persona del contribuente, di cui specifiche norme fiscali consentono la deduzione. Con questa operazione si ottiene la base imponibile delle imposte sui redditi, il cosiddetto reddito netto. Sulla base imponibile, si applica l'aliquota dell'imposta. L'imposta sui redditi si basa sugli scaglioni progressivi, per cui ad ogni scaglione di reddito corrisponde la relativa aliquota. Dall'imposta lorda si devono togliere le detrazioni, cioè quelle spese riguardanti la persona del contribuente, cui specifiche norme fiscali consentono la detrazione, (ad esempio le spese mediche). Si ottiene così l'imposta netta a cui si dovrà togliere quanto già pagato, come gli acconti e le ritenute .

Il risultato finale che si ottiene potrà essere positivo o negativo. Se il risultato è positivo (a debito), si versa allo Stato il dovuto; se invece il risultato è negativo(a credito), si aprono due possibilità per far valere questo credito nei confronti del fisco: si chiede il rimborso, oppure si chiede di riportare questo credito al successivo periodo d'imposta.

ERRORI NELLE DICHIARAZIONI

Il contribuente può correggere o ritrattare un'erronea dichiarazione , possiamo distinguere in dichiarazioni errate a danno del Fisco (dichiarazione integrativa) o in dichiarazioni errate a danno del contribuente .

1. Il contribuente può rimediare alle violazioni commesse tramite la presentazione di una dichiarazione recante un incremento dell'imponibile o dell'imposta o una riduzione della perdita dichiarata o una dichiarazione che sani le violazioni formali. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro lo stesso termine della dichiarazione originaria ed espone comunque il contribuente alle sanzioni in misura piena, salvo che ricorrano i presupposti e le condizioni per il ravvedimento operoso, art.13 del d.lgs. 472/1997.
2. Quando si tratta di emendare dichiarazioni dei redditi che hanno danneggiato il contribuente , egli può trasmettere la dichiarazione di rettifica entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria , come previsto al comma 8 dell'art.2 del d.p.r. 322/2018. L'eventuale credito può essere portato in compensazione nelle dichiarazioni successive.

CONCLUSIONE

La dichiarazione tributaria è l'atto con cui il contribuente porta a conoscenza dell'ente impositore i connotati, qualitativi e quantitativi, del presupposto realizzato e liquida (laddove è previsto) l'imposta dovuta, è un istituto di esteso impiego che

può anche essere anche definito come autoimposizione. Gli effetti della dichiarazione discendono dalla legge e operano sul piano dell'accertamento e della riscossione. Sul piano dell'accertamento, le modalità di redazione della dichiarazione e la correttezza dei dati in essa contenuti condizionano l'utilizzo dei metodi di accertamento e la successiva emissione di un avviso di accertamento. La dichiarazione dei redditi è soggetta a controllo formale (ex art. 36 bis del d.p.r. 600/1973, ovvero ex art. 54 bis del d.p.r. 633/1972), entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo.